

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

Cap. 1 – L'Azione Cattolica Italiana (ACI) della Diocesi di Livorno

1. L'Associazione diocesana di Livorno riunisce tutti i laici che nella Diocesi di Livorno aderiscono all'Azione Cattolica Italiana. Essa offre alla Chiesa particolare di Livorno, in cui è inserita, il proprio specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione della comunità ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella storia.
2. L'Associazione diocesana di Livorno è retta dallo Statuto nazionale dell'Azione Cattolica Italiana e dal presente Atto Normativo. Organi dell'Associazione diocesana sono: l'Assemblea, il Consiglio, la Presidenza, il Presidente, il quale ha la rappresentanza dell'Associazione diocesana sia in ambito ecclesiale che in ambito civile. Essa ha sede a Livorno, in via S.Andrea n. 71, concessa in Comodato d'uso gratuito dal Vescovo di Livorno, in data 24 gennaio 2001. Copia dell'Atto di concessione è allegata all'originale del presente Atto normativo.

Cap. 2 – Adesione e partecipazione

3. Partecipa all'Associazione chi ne accetta la natura e i fini descritti nello Statuto nazionale e si impegna a realizzarne l'esperienza tipica nella propria comunità ecclesiale. Il laico di ACI è corresponsabile della vita e delle attività dell'Associazione ai vari livelli.
4. L'adesione è il modo con cui si esprime la personale appartenenza all'Associazione. Può essere proposta da un Socio o direttamente dall'interessato, per il quale si presuppongono non esserci situazioni di contrasto con le finalità dell'ACI. L'adesione viene formalizzata dopo aver partecipato ad alcuni incontri di gruppo associativo, nel quale l'interessato viene accolto e quindi conosciuto. L'adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in anno.
5. La partecipazione e l'adesione all'ACI sono attestate, anche attraverso uno specifico "segno", secondo quanto stabilito dal Consiglio Nazionale dell'Associazione. Tale segno può meglio specificarsi in considerazione dell'età e delle situazioni ambientali.
6. L'atto di adesione all'ACI è registrato nell'elenco dei soci dell'Associazione territoriale o dei gruppi e Movimenti di ambiente. Gli elenchi sono comunicati alla Presidenza dell'Associazione diocesana e da questa a quella Nazionale. La partecipazione del socio ad un gruppo di un Movimento viene specificata all'atto dell'adesione all'ACI.
7. La partecipazione e la corresponsabilità dei Soci all'interno dell'Associazione si realizzano prendendo parte attiva alla vita associativa e intervenendo direttamente a livello di base e attraverso rappresentanti agli altri livelli, nella determinazione delle scelte fondamentali e nella elezione degli organi collegiali.
8. L'adesione all'ACI impegna il Socio a contribuire personalmente, secondo le proprie possibilità, al finanziamento della vita associativa, rendendo l'Associazione libera da qualsivoglia condizionamento. Anche tale contributo rende manifesta la partecipazione attiva e corresponsabile dell'aderente alla vita associativa.
9. Con l'atto di aderire all'ACI, ogni socio è invitato ad abbonarsi alla stampa associativa nazionale. A tali pubblicazioni egli è invitato a collaborare con contributi di riflessione, di esperienze e di critica, a livello personale e di gruppo.

10. Il diritto di voto derivante dall'adesione all'Associazione è personale, non delegabile, salvo per i casi espressamente previsti in normativa specifica, e si esercita a condizione di aver compiuto il 16esimo anno di età. Le votazioni per l'elezione o la designazione di persone, e quelle riguardanti casi di incompatibilità, decadenza o comunque responsabilità personali, avvengono a scrutinio segreto. In tutti gli altri casi il voto si esprime a scrutinio palese.
11. Sono eleggibili ai vari livelli tutti coloro che, al momento della definizione delle candidature per l'elezione, risultino iscritti all'ACI, abbiano compiuto il 18esimo anno di età ed abbiano maturato un'esperienza associativa.
12. Gli incarichi direttivi (il Presidente parrocchiale, il Presidente diocesano, i membri della Presidenza diocesana, il Segretario di Movimenti) hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati consecutivamente solo per un secondo triennio. Per "triennio" si intende il tempo che intercorre tra un'Assemblea elettiva e la successiva.
13. Alle Assemblee parrocchiali elettive partecipano con diritto di parola e di voto tutti gli aderenti in regola con gli obblighi statutari. All'Assemblea diocesana elettiva partecipano con diritto di parola tutti gli aderenti all'Associazione diocesana. Su decisione dei rispettivi consigli, il presidente di tali assemblee può dare la parola anche a coloro che non sono formalmente iscritti all'associazione.
14. Gli aderenti all'Azione Cattolica Ragazzi sono ordinariamente resi presenti, nei momenti in cui si esprime la vita democratica dell'Associazione, dai loro educatori e responsabili. Tuttavia per stimolare il senso di appartenenza e democraticità, si favorisce una dinamica assembleare e rappresentativa analoga a quella di giovani e adulti, attraverso rappresentanti loro coetanei che affianchino gli educatori nei momenti più importanti della vita associativa.
15. Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che lo hanno portato ad aderire all'ACI, può ritirare l'adesione con comunicazione all'Associazione diocesana, tramite il Consiglio parrocchiale o il gruppo di appartenenza. La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta per il socio gli stessi effetti dell'atto di ritiro.
Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio parrocchiale o del gruppo di appartenenza, può deliberare l'esclusione del socio dall'ACI, quando risultino venute meno le condizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento nazionali per l'adesione. La decisione deve essere assunta in maniera motivata e previo contraddittorio con l'interessato. Il Consiglio diocesano può altresì escludere dall'ACI un'Associazione o un gruppo qualora non rispondano più alla natura e alle finalità stabilite dalle norme statutarie.
16. Ai vari livelli, gli organismi collegiali rimangono in carica sino a che non subentrino i nuovi organismi eletti secondo le norme stabilite.
17. Chi ricopre un incarico direttivo o di componente di Consigli decade nel caso in cui risulti assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo a cui appartiene.
18. Per quanto concerne la incompatibilità, la ineleggibilità e la decadenza da incarichi direttivi politici si rimanda all'art. 12 del Regolamento nazionale.
19. A norma dell'art.10 dello Statuto, gli Assistenti dell'ACI, pur non avendo diritto di voto, fanno parte integrante dell'Associazione, partecipano alla vita e all'attività dei suoi gruppi, alle riunioni dell'Associazione e dei rispettivi Consigli e Presidenze. L'Assistente e i sacerdoti nominati per le varie articolazioni costituiscono il Collegio degli Assistenti.

Cap. 3 – Articolazione territoriale

20. L'ACI nella Diocesi di Livorno si articola in Associazione diocesana, Associazioni territoriali, di norma riferite alle Comunità parrocchiali, gruppi e Movimenti di ambiente.
21. Le Associazioni di ACI, riuniscono laici appartenenti alle diverse età e condizioni di vita: ragazzi (ACR), giovani (Settore Giovani), adulti (Settore Adulti). Possono essere costituiti gruppi allo scopo di attuare la missione propria dell'ACI in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti. Più gruppi operanti nella Diocesi per i medesimi fini e in un medesimo ambito possono collegarsi e costituire un Movimento diocesano di ACI.
22. Le Associazioni territoriali ed eventualmente, in caso di impossibilità a costituire Associazioni complete, i gruppi territoriali, i gruppi e Movimenti d'ambiente, devono essere riconosciuti dal Consiglio diocesano.

Cap. 4 – Ordinamento dell'Associazione territoriale e dei gruppi.

23. L'Associazione parrocchiale è il luogo ordinario di vita e di esperienza associativa. Qualora l'Associazione faccia riferimento ad un territorio diverso da quello parrocchiale, si applicano le norme previste per l'Associazione parrocchiale in quanto compatibili. E' formata da tutti i laici che aderiscono all'ACI nel territorio parrocchiale: adulti, giovani e ragazzi, i quali si rendono presenti tramite i loro educatori e responsabili. Organi dell'Associazione parrocchiale sono: l'Assemblea, il Consiglio, il Presidente.
24. L'Assemblea, cui partecipano tutti gli aderenti dell'Associazione parrocchiale, discute e delibera le linee fondamentali del programma dell'Associazione, tenendo conto del progetto pastorale della parrocchia. Si riunisce almeno una volta durante l'anno associativo e ogniqualvolta lo richiedano il Consiglio o almeno un terzo dei soci. L'Assemblea con funzione elettiva elegge il Consiglio parrocchiale a mezzo di votazione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, in modo che sia rappresentativo delle componenti dell'Associazione e propone al Consiglio parrocchiale la nomina del Presidente parrocchiale.
25. Il Consiglio parrocchiale ha la responsabilità ordinaria della vita e dell'attività dell'Associazione parrocchiale in ordine alla programmazione, gestione e verifica, sia nei confronti dell'Assemblea che della comunità cristiana in cui è inserita. Attua le decisioni dell'Assemblea; promuove e coordina l'attività dei gruppi; sostiene la scelta dei responsabili educativi; studia e cura sul piano unitario le iniziative a carattere spirituale, culturale, di vita associativa; cura il passaggio degli aderenti da un'articolazione all'altra; si impegna, ove è possibile, a completare l'Associazione allorché qualche articolazione sia assente; approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.
26. Il Consiglio parrocchiale, sentito il parere del Parroco, propone al Vescovo la nomina del Presidente parrocchiale, tramite la Presidenza diocesana. La nomina è effettuata dal Vescovo. Il Consiglio parrocchiale inoltre elegge i responsabili associativi dell'ACR, dei Giovani e degli Adulti che, qualora non ne facciano già parte, divengono membri del Consiglio.
27. Il Presidente rappresenta l'Associazione parrocchiale, convoca, presiede e coordina il lavoro del Consiglio, indice e presiede le Assemblee. Cura la collaborazione dell'Associazione con il parroco e la comunità parrocchiale, promovendo l'attenzione al territorio in cui la Parrocchia è inserita, favorendo in esso il confronto, la fraternità, la piena comunione, la cura delle persone e delle situazioni. Nel suo lavoro è coadiuvato dai responsabili associativi degli Adulti, dei Giovani e dell'ACR, nonché da un Segretario e da un Amministratore (eletti dal Consiglio su proposta del Presidente).
28. L'ACR parrocchiale si articola in gruppi che riuniscono rispettivamente ragazzi e ragazze in diverse fasce di età. Ogni gruppo è affidato alla cura di un educatore.

29. Gli educatori dell'ACR partecipano ordinariamente alla vita dell'Associazione e del Settore di appartenenza per età. Costituiscono il gruppo educatori dell'ACR che ha responsabilità formative nei confronti dei singoli educatori. Ispirano la loro opera educativa al progetto formativo-apostolico dell'Associazione ed alle scelte pastorali della Chiesa locale.

Cap. 5 – Ordinamento dell'Associazione diocesana

30. L'Associazione diocesana – che primariamente esprime, per il suo rapporto con il Vescovo e la Chiesa particolare, l'ecclesialità e l'impegno pastorale dell'Associazione – si articola in Associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale, e in gruppi e movimenti, come indicato all'art. 21. Organi dell'Associazione diocesana sono: l'Assemblea, il Consiglio, la Presidenza, il Presidente.

31. L'Assemblea diocesana è costituita dai membri del Consiglio diocesano, dai rappresentanti eletti delle Associazioni parrocchiali, dei gruppi e dei Movimenti formalmente costituiti nella Diocesi, dai rappresentanti eletti della FUCI, del MEIC e del MIEAC. Le Associazioni parrocchiali sono rappresentate dal Presidente e almeno da un rappresentante eletto dall'Assemblea parrocchiale per ogni articolazione esistente. Inoltre ogni Associazione parrocchiale avrà un numero di rappresentanti eletti aggiuntivi proporzionale alla consistenza numerica dei Soci che vi sono iscritti, così come viene stabilito dal Regolamento dell'Assemblea. I Movimenti di ambiente, la FUCI, il MEIC e il MIEAC, qualora esistenti nella Diocesi, sono rappresentati da almeno un delegato eletto, più altri eventuali delegati aggiuntivi, in numero proporzionale alla consistenza numerica del movimento stesso, così come viene stabilito dal Regolamento dell'Assemblea.

32. L'Assemblea diocesana è convocata in via ordinaria una volta all'anno. Delibera in ordine agli atti normativi di propria competenza, agli obiettivi e alle linee programmatiche pluriennali nel quadro delle proposte programmatiche dell'Assemblea Nazionale e del progetto pastorale della Diocesi. In essa possono aver luogo riunioni separate per articolazione. L'Assemblea delibera altresì relativamente allo scioglimento dell'Associazione diocesana.

33. L'Assemblea, all'inizio di ogni mandato associativo, elegge il Consiglio diocesano sulla base di liste di candidati suddivisi per articolazione. I membri del Consiglio saranno in numero non inferiore a sedici e di questi quattro dovranno provenire dal Settore Adulti, quattro dal Settore Giovani e quattro dai responsabili dell'ACR. Ad essi si aggiungeranno almeno i primi quattro nominativi risultanti fra i non eletti, senza distinzione tra le articolazioni.

L'Assemblea elegge anche i rappresentanti dell'Associazione diocesana all'Assemblea Nazionale, sulla base di una lista di candidati non suddivisi per articolazione. Delegati all'Assemblea nazionale, oltre al Presidente diocesano, saranno coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti, uno per ciascuna articolazione diversa da quella del Presidente diocesano.

Le modalità concrete di compilazione delle liste e di svolgimento delle operazioni di voto sono contenute nel Regolamento dell'Assemblea diocesana.

34. Il Consiglio diocesano è composto in misura maggioritaria dai membri eletti dall'Assemblea, dai rappresentanti eletti dei Movimenti di ambiente, dai membri della Presidenza diocesana che non siano già Consiglieri. Di esso fanno anche parte, con diritto di voto, i rappresentanti eletti della FUCI, del MEIC e del MIEAC. Possono inoltre far parte del Consiglio, con voto consultivo, una coppia di sposi e i responsabili di attività e di uffici di interesse comune.

35. Il Consiglio è responsabile della vita e dell'attività della Associazione diocesana nei confronti dell'Assemblea e del Vescovo. Definisce e verifica la programmazione associativa nel quadro degli obiettivi e delle linee approvate dall'Assemblea, studia e cura le iniziative

dell'Associazione diocesana, in particolare quelle relative alla formazione dei responsabili parrocchiali, delibera circa i regolamenti e i documenti di indirizzo, determina le quote associative, approva i bilanci preventivo e consuntivo annuali.

36. Il Consiglio propone la nomina del Presidente diocesano, con la designazione di una terna a mezzo di votazione a scrutinio segreto. La procedura di designazione della terna è disciplinata dall'art.10, punto d), del Regolamento nazionale. Elegge, sempre a scrutinio segreto, i membri della Presidenza di cui devono far parte, oltre al Presidente diocesano, almeno un Vicepresidente per Settore, il responsabile associativo dell'ACR, il Segretario e l'Amministratore (entrambi su proposta del Presidente).
37. Il Consiglio diocesano si riunisce di regola una volta al mese. Può riunirsi separatamente per articolazione al fine di valutare problemi specifici e proporre eventualmente al Consiglio orientamenti ed iniziative sia di carattere generale sia di interesse particolare.
38. Il Consiglio promuove la costituzione e favorisce lo sviluppo dei Movimenti di ambiente, coordinandone le attività, approvandone il programma e ratificando la nomina dei loro Segretari.
39. Per promuovere la costituzione e avviare l'attività di un Movimento, il Consiglio diocesano può incaricare due responsabili del Movimento stesso di favorirne la maturazione e l'iniziale sviluppo. Il Consiglio seguirà le fasi iniziali e lo sviluppo della vita del Movimento, per garantirne la fedeltà alla natura e alle finalità stabilite dalle norme statutarie. In caso di mancata coerenza con la natura e le finalità suddette ed in assenza di legame associativo, il Consiglio può deliberare lo scioglimento del Movimento.
40. Il Consiglio promuove la costituzione e favorisce lo sviluppo di FUCI, MEIC e MIEAC e, previo accordo, partecipa ai rispettivi Consigli con propri rappresentanti.
41. Per attuare specifiche iniziative, il Consiglio può deliberare di richiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di tali attività specifiche.
42. La Presidenza diocesana ha il compito di coordinare e promuovere l'attività di tutta l'Associazione diocesana nel quadro di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio, secondo le rispettive competenze. Propone gli argomenti per le discussioni del Consiglio, ne esegue le deliberazioni e svolge le funzioni che il Consiglio le affida. Convoca il Consiglio alle scadenze previste e ogniqualvolta è necessario o ne faccia richiesta un terzo dei componenti. Indice l'Assemblea diocesana.
43. La Presidenza, qualora lo ritenga utile e opportuno, può avvalersi della collaborazione stabile o saltuaria di incaricati di attività specifiche, con diritto di voto consultivo. Analogamente può invitare a partecipare ai suoi lavori, sempre con diritto di voto consultivo, i rappresentanti eletti dei Movimenti di ambiente, nonché di FUCI, MEIC e MIEAC.
44. Il Presidente diocesano ha la responsabilità dell'attività ordinaria dell'Associazione diocesana, rappresenta l'Associazione sia in ambito ecclesiale che in ambito civile e ne garantisce l'unitarietà e la collegialità ed assicura il funzionamento dei suoi organi. Presiede inoltre il Consiglio e le Assemblee diocesane non elettive.
45. I Vicepresidenti ed il responsabile dell'ACR eletti nella Presidenza collaborano con il Presidente negli impegni comuni e sono responsabili del rispettivo settore curandone le iniziative specifiche.

Cap. 6 – Disposizioni amministrative

46. La gestione amministrativa dell'Associazione diocesana e delle sue articolazioni territoriali è disciplinata dall'art.34 dello Statuto nazionale.
47. L'Associazione diocesana trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento delle proprie attività dalle quote associative annuali dei soci; da contributi e liberalità di soci e privati, Enti pubblici ed ecclesiali, organismi internazionali; dal patrimonio eventualmente esistente; da donazioni e lasciti testamentari; da rimborsi derivanti da convenzioni; da rendite di beni mobili o immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo.
48. E' costituito a livello diocesano il Comitato per gli affari economici, composto dall'Amministratore diocesano, che lo presiede, e da almeno due soci competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano. L'Amministratore diocesano cura l'amministrazione dell'Associazione diocesana e ne redige il bilancio, di cui riferisce al Consiglio almeno una volta all'anno. A livello parrocchiale l'amministrazione spetta collegialmente al Consiglio parrocchiale.
49. Ai fini della gestione amministrativa, per quanto non espressamente precisato in riferimento alla vita associativa, si applicano, in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento nazionali riferite all'Associazione nazionale, e le norme del presente Atto Normativo riferite all'Associazione

Cap. 7 – Norme transitorie e finali

- ~~49.~~ 50. Il presente Atto Normativo disciplina la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'Associazione diocesana di Livorno in armonia con le norme statutarie e regolamentari nazionali. La sua approvazione e valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale sono disciplinate dall'art.14 del Regolamento nazionale. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Atto Normativo si rimanda alle norme dello Statuto e del Regolamento nazionali.
- ~~50.~~ 51. Il presente Atto Normativo può essere modificato dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Copia dell'Atto Normativo modificato deve essere inviata al Consiglio Nazionale ai fini della valutazione di conformità allo Statuto e al Regolamento Nazionale. Tuttavia, nell'approvare il presente Atto normativo, l'Assemblea diocesana delega il Consiglio diocesano ad integrare nell'Atto stesso eventuali modifiche e suggerimenti, di minore consistenza, che dovessero pervenire dal Consiglio nazionale.
- ~~51.~~ 52. Le norme del presente Atto Normativo, predisposte e approvate dal Consiglio diocesano dell'Associazione in attuazione delle norme contenute nello Statuto nazionale, votate ed approvate dall'Assemblea diocesana del 13 febbraio 2005, entrano in vigore alla data di ricezione del parere di conformità, conservato in allegato all'originale del presente Atto normativo.